

La conoscenza specifica secondo il diritto in materia di prodotti chimici

Versione 1

Stato settembre 2013



INFOCHIM.ch

Una campagna per un impiego responsabile
dei prodotti chimici nel quotidiano.



LA CONOSCENZA SPECIFICA IN BREVE

1	PREFAZIONE	4
2	INTRODUZIONE	5
3	COMUNICAZIONE DEI PERICOLI	6
3.1	Elementi della comunicazione dei pericoli	6
3.2	Etichettatura	7
3.2.1	Pittogrammi di pericolo	8
3.2.2	Frase H (indicazioni di pericolo)	10
3.2.3	Frase P (indicazioni di sicurezza)	10
3.2.4	Avvertenza	10
3.3	Scheda di dati di sicurezza	11
3.4	Istruzioni per l'uso	12
4	OBBLIGHI PER IL COMMERCIO	13
4.1	Introduzione	13
4.2	Divieto di fornitura	16
4.3	Esclusione della vendita al libero servizio	16
4.4	Conservazione	16
4.5	Conoscenza specifica/obbligo di consulenza	16
4.6	Consegna della scheda di dati di sicurezza	16
4.7	Furto, perdita e immissione per errore sul mercato	17
4.8	Persona di contatto per prodotti chimici	17
4.9	Obbligo di ripresa	17
5	CONOSCENZA SPECIFICA	18
5.1	Colloquio di consulenza	19
5.2	Supervisione	19
6	FONTI D'INFORMAZIONE E CORSI	20
6.1	Registro dei prodotti	20
6.2	Siti web	20
6.3	Schede informative	20
6.4	Flyer	20
6.5	Corsi	20
7	LEGISLAZIONE	21
7.1	Legge sui prodotti chimici (LPChim, RS 813.1)	21
7.2	Ordinanza sui prodotti chimici (OPChim, RS 813.11)	21
7.3	Ordinanza sui biocidi (OBioc, RS 813.12)	21
7.4	Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01)	21
7.5	Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81)	21
7.6	Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161)	22
7.7	Conoscenza specifica	22
7.8	Autorizzazioni speciali	22
7.9	Persona di contatto per prodotti chimici	22
7.10	Novità importanti: GHS e il regolamento CLP	23



8	DEFINIZIONI	24
8.1	Sostanze, preparati e miscele pericolosi	24
8.2	Biocidi	24
8.3	Concimi	25
8.4	Prodotti fitosanitari	25
8.5	Prodotti chimici dei gruppi 1 e 2	25
8.6	Agenti terapeutici e dispositivi medici	26
8.7	Cosmetici	26
8.8	Responsabilità per i prodotti chimici – fabbricante	26
8.9	Riconoscimento dei prodotti legali	27
9	PUBBLICITÀ PER I PRODOTTI CHIMICI	28
10	OBBLIGHI D’INFORMAZIONE CONCERNENTI GLI OGGETTI (SVHC)	29
11	AUTORITÀ	30
11.1	Confederazione	30
11.2	Cantoni	30
12	ATTUAZIONE DELLA CONOSCENZA SPECIFICA – CONSULENZA AGLI UTILIZZATORI	31
12.1	Conoscenze specifiche del prodotto	31
12.2	Sei temi della consulenza estratti dalla scheda di dati di sicurezza	32
12.3	Esempi pratici	33
13	ALLEGATO	36
13.1	Glossario	36
13.2	Raggruppamento per gli obblighi successivi	39
13.3	Raccolta di link	42
13.3.1	A livello nazionale	42
13.3.2	A livello internazionale	43



1 **PREFAZIONE**

Il presente documento fornisce a tutti gli **utilizzatori di prodotti chimici** una panoramica sull'applicazione pratica delle **disposizioni del diritto in materia di prodotti chimici**. Il documento si rivolge in particolare ai titolari della conoscenza specifica che devono adempiere l'**obbligo di consulenza** nell'ambito del commercio. Vari capitoli possono però essere utili anche per altre categorie che sono confrontate con il diritto in materia di prodotti chimici, dai **titolari di un'autorizzazione speciale** agli **utilizzatori di prodotti chimici** desiderosi di saperne di più sulle disposizioni vigenti in materia di prodotti chimici.

Le considerazioni si riferiscono al nuovo sistema di etichettatura dei prodotti chimici, il **Globally Harmonized System (GHS)**. Laddove opportuno e necessario è indicato, mediante i simboli arancioni, il riferimento al sistema dell'UE applicabile fino al 2015. Il presente opuscolo illustra le basi e gli elementi principali della conoscenza specifica a titolo di ripetizione. Non ha però carattere esaustivo né sostituisce la frequentazione del corso. Per la terminologia si è fatto ricorso in primo luogo ai concetti contenuti nei testi giuridici svizzeri. Non sono escluse differenze rispetto alla terminologia impiegata in altri sistemi. L'allegato 13.1 menziona la terminologia specifica estratta da varie fonti.



2 INTRODUZIONE

I prodotti chimici sono presenti ovunque. Ogni giorno entriamo in contatto con loro – attraverso articoli apparentemente innocui come detersivi, colle, pitture, disinfettanti e via dicendo. Tutti questi prodotti chimici forniscono un prezioso aiuto e senza di essi parecchie operazioni quotidiane sarebbero ben più complicate e faticose. Ma se non sono utilizzati correttamente comportano pericoli per se stessi e per altre persone.

Per far conoscere agli utilizzatori i pericoli che possono risultare dai prodotti chimici si applica un sistema di comunicazione dei pericoli (vedi cap. 3), che comprende:

- da un lato i **pittogrammi di pericolo** e le relative indicazioni di pericolo e di sicurezza visibili direttamente sull'etichetta del prodotto e
- dall'altro la **scheda di dati di sicurezza** con indicazioni dettagliate sul prodotto, che consentono agli utilizzatori professionali di adottare opportune misure di protezione sul lavoro.

Per migliorare la sicurezza sono inoltre prescritti obblighi o limitazioni nell'ambito della vendita (vedi cap. 4):

- **divieto di fornitura** di determinati prodotti chimici **a privati (pubblico)**,
- **obbligo di consulenza** per la fornitura di determinati prodotti,
- **conoscenza specifica** richiesta per adempiere l'obbligo di consulenza,
- **esclusione del libero servizio (servisol) ai privati**,
- divieto di fornitura ai **minorenni** (deroga: apprendisti nell'ambito dell'esercizio della professione) per determinati prodotti.

Quale terzo livello di protezione della salute dell'uomo e degli animali nonché dell'ambiente vi è inoltre l'obbligo di possedere un'autorizzazione speciale per l'impiego di alcuni prodotti in determinate attività industriali o professionali:

- È richiesta un'autorizzazione speciale¹ per l'uso di **prodotti per la protezione del legno, prodotti fitosanitari, antiparassitari, disinfettanti dell'acqua di balneazione e prodotti refrigeranti**.

La formazione «conoscenza specifica» trasmette le nozioni fondamentali sui prodotti chimici, sulla comunicazione dei pericoli, sulla legislazione, sulle fonti di informazioni generali sui prodotti chimici e sull'organizzazione delle autorità. Essa si presta pertanto anche come formazione e informazione per le persone che utilizzano prodotti chimici.

¹ Alcune formazioni professionali sono riconosciute come autorizzazioni speciali e, a determinate condizioni, l'esperienza professionale è riconosciuta dalle autorità con una lettera ufficiale ed è pertanto equiparata a un'autorizzazione speciale.



3 COMUNICAZIONE DEI PERICOLI

3.1 ELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE DEI PERICOLI

Esistono sostanzialmente tre categorie di pericoli:

- proprietà fisiche pericolose (p. es. estremamente infiammabile; vedi fig. 2),
- proprietà pericolose per la salute (p. es. intossicazione o sensibilizzazione respiratoria o cutanea; vedi fig. 3),
- proprietà pericolose per l'ambiente (p. es. tossico per i pesci o pericoloso per l'ambiente acquatico; vedi fig. 4).

La comunicazione dei pericoli si basa sui seguenti elementi:

- l'**etichetta del prodotto** con i pittogrammi di pericolo («simboli di pericolo») [vedi cap. 3.2.1], le frasi H («indicazioni di pericolo») [vedi cap. 3.2.2], le frasi P («indicazioni di sicurezza») [vedi cap. 3.2.3] e l'avvertenza («attenzione» o «pericolo»),
- la **scheda di dati di sicurezza** [vedi cap. 3.3],
- altre **informazioni sul prodotto** (p. es. scheda tecnica).

I pittogrammi di pericolo, l'avvertenza e le frasi H e P sono riportati sull'involucro del prodotto e assieme costituiscono l'etichettatura (vedi cap. 3.2 e fig. 1). La scheda di dati di sicurezza è un documento separato, che deve essere consegnato a tutti i professionisti che acquistano o utilizzano il prodotto. Anche chi rivende questi prodotti deve quindi disporre delle schede di dati di sicurezza e conoscerne il contenuto.

In passato si sono succeduti vari sistemi di comunicazione dei pericoli dei prodotti chimici. In Svizzera, fino al 2005 vigeva il sistema delle classi di veleno. Nell'agosto 2005 è stato adottato il sistema dell'UE, in cui i pericoli venivano simboleggiati da pittogrammi di pericolo su sfondo arancione. Adesso si sta passando al GHS (Globally Harmonized System), valevole in tutto il mondo e in cui i pittogrammi di pericolo sono raffigurati su sfondo bianco e incorniciati di rosso.



3.2 ETICHETTATURA

Etichettatura dei pericoli

Simboli di pericolo
Simboli disciplinati dalla legge in modo unitario a livello mondiale

Indicazioni di pericolo
Descrizione esatta del pericolo
➔ Consulenza

Consigli di prudenza
Misure di protezione per un utilizzo sicuro
➔ Consulenza

Classe di pericolo
Indicazione che permette di valutare facilmente la gravità del pericolo

Denominazione del prodotto
Superdetergente Active-Power

Descrizione del prodotto
Non utilizzare mai il prodotto per scopi diversi da quelli previsti dal fabbricante
➔ Scopo/i d'impiego
➔ Consulenza

Istruzioni d'uso
Contiene spesso indicazioni sul dosaggio per un utilizzo conforme alle norme
➔ Utilizzo conforme alle norme
➔ Consulenza

Ingredienti
Elenco degli ingredienti prescritto dalla legge

Indirizzo del fabbricante
Fonte di riferimento per la scheda di dati di sicurezza e altre informazioni sul prodotto

Numero CHZ
Indica che si tratta di un biocida omologato. Il numero CHZ non appare sui prodotti chimici normali

Contenuto effettivo
I prodotti destinati al grande pubblico devono recare l'indicazione del contenuto effettivo

Superdetergente Active-Power
Come agisce il superdetergente? La formula attiva e potente scioglie rapidamente ed efficacemente lo sporco e le incrostazioni tenaci e di bruciato. Ideale per pulire il forno, le teglie del forno, le griglie, i grill e i vetri del camino. Senza vapori e odori aggressivi.

Istruzioni d'uso: 1) spruzzare uniformemente le superfici del forno freddo e poi chiudere il forno. 2) Lasciare agire 20 minuti. 3) Sciacquare bene con una spugna e acqua fresca. Non adatto per superfici laccate o danneggiate, materie plastiche e lamiera zincata.

Ingredienti: <5% tensioattivi non ionici. Contiene idrossido di potassio, 2-metil-4-fenilpentanolo

Consigli di prudenza: tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti/proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare per parecchi minuti. Se possibile, togliere le lenti a contatto. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare con acqua e sapone. Non respirare i vapori/gli aerosol.

Indicazioni di pericolo: provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Attenzione

Infoline: 0848 80 80 83
Powerproduttore
Via Igliene 10
5999 Puntis
CHZxxxx
Made in Switzerland
375 ml

Figura 1: Gli elementi della comunicazione dei pericoli sull'etichetta di un prodotto. In genere i titoli «Indicazioni di pericolo» e «Indicazioni di sicurezza» sono omessi e vengono riportate direttamente le indicazioni corrispondenti.



3.2.1 Pittogrammi di pericolo

I pittogrammi di pericolo forniscono una rapida panoramica sui possibili pericoli. Sono indicati i seguenti tre generi di pericoli:

- proprietà fisico-chimiche pericolose (fig. 2),
- proprietà pericolose per la salute (fig. 3),
- proprietà pericolose per l'ambiente (fig. 4).


Simboli di pericolo relativi alle proprietà fisico-chimiche pericolose		
	ESTREMAMENTE INFIAMMABILE Può infiammarsi a contatto con fiamme, scintille, aria o acqua o se sottoposto a urti, sfregamento o surriscaldamento. In caso di stoccaggio non corretto può prendere fuoco anche senza agenti esterni.	Evitare il contatto con fonti di accensione. Tenere a portata di mano estintori adeguati. Rispettare la temperatura di stoccaggio. Chiudere accuratamente dopo l'uso. <i>Accendigrill, oli per lampade, bombolette spray, solventi</i>
	COMBURENTE Può provocare incendi o favorirne la propagazione. Siccome in presenza di fiamme libera ossigeno, il comburente può essere spento solo con speciali estintori. È impossibile soffocare la fiamma.	Conservare sempre lontano da materiali infiammabili. Tenere a portata di mano estintori adatti. Chiudere accuratamente dopo l'uso. <i>Acqua ossigenata, candeggianti</i>
	ESPLOSIVO Può esplodere a contatto con fiamme, scintille, aria o acqua o se sottoposto a urti, sfregamento o surriscaldamento. In caso di stoccaggio non corretto può provocare esplosioni anche senza agenti esterni.	Può essere utilizzato solo da personale specializzato o formato. In caso di stoccaggio e impiego, monitorare il calore ambiente. Chiudere accuratamente dopo l'uso. <i>Nitroglicerina</i>
	GAS SOTTO PRESSIONE Contiene gas compressi, liquefatti o disciolti. Gas inodori o invisibili possono fuoriuscire inavvertitamente. Sotto l'azione del calore o di deformazioni, i contenitori di gas compressi possono esplodere.	Proteggere dall'irraggiamento solare, conservare in un luogo ben ventilato (non in cantina!). Chiudere accuratamente dopo l'uso. <i>Bombole di propano e butano, bombole di CO₂ per gasatori d'acqua</i>
	CORROSIVO Può provocare gravi lesioni cutanee e danni oculari. Può sciogliere determinati materiali (p. es. tessuti). È nocivo per animali, piante e qualsiasi genere di materiale organico.	Indossare sempre guanti e occhiali durante l'uso. Chiudere accuratamente dopo l'uso. <i>Detergenti per il forno, decalcificanti, disgorganti per tubature, detergenti forti, concentrati per la pulizia</i>

Figura 2: I pittogrammi GHS che raffigurano le proprietà fisico-chimiche pericolose, e cioè i pericoli d'incendio o di esplosione. Il pittogramma di pericolo «corrosivo» segnala anche la corrosività per i metalli.



Simboli di pericolo relativi alle proprietà pericolose per la salute





	ATTENZIONE PERICOLO Può irritare la pelle, scatenare allergie o eczemi, provocare sonnolenza. Può essere all'origine di intossicazioni dopo un unico contatto. Può danneggiare lo strato di ozono.	Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare solo la quantità necessaria. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	<i>Pastiglie per lavastoviglie, detersivi, candeggina</i>
	CORROSIVO Può provocare gravi lesioni cutanee e danni oculari. Può sciogliere determinati materiali (p. es. tessuti). È nocivo per animali, piante e qualsiasi genere di materiale organico.	Indossare sempre guanti e occhiali durante l'uso. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	<i>Detersivi per il forno, decalcificanti, disgorganti per tubature, detersivi forti, concentrati per la pulizia</i>
	PERICOLOSO PER LA SALUTE Può danneggiare determinati organi. Può causare gravi danni acuti o persistenti alla salute, provocare il cancro o alterazioni genetiche, nuocere alla fertilità o allo sviluppo. In caso di penetrazione nelle vie respiratorie può essere mortale.	Non ingerire, evitare ogni contatto inutile, non trascurare i danni a lungo termine. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	<i>Benzina, metanolo, vernici, accendigrill, oli per lampade, certi oli eterici</i>
	ESTREMAMENTE TOSSICO Può provocare gravi intossicazioni o addirittura la morte, anche in piccole quantità.	Manipolare con la massima prudenza. Utilizzare indumenti di protezione adatti, come guanti e maschera. Escludere pericoli per terzi. Chiudere accuratamente dopo l'uso.	<i>Veleno per topi e ratti</i>

Figura 3: I pittogrammi GHS che raffigurano le proprietà pericolose per la salute, come ad esempio le proprietà corrosive, tossiche o sensibilizzanti.



Simboli di pericolo relativi alle proprietà pericolose per l'ambiente



ATTENZIONE PERICOLO

Può irritare la pelle, scatenare allergie o eczemi, provocare sonnolenza. Può essere all'origine di intossicazioni dopo un unico contatto. Può danneggiare lo strato di ozono.

Evitare il contatto con la pelle. Utilizzare solo la quantità necessaria. Chiudere accuratamente dopo l'uso.

Pastiglie per lavastoviglie, detersivi, candeggina



PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO

Può provocare danni acuti o progressivi a organismi acquatici come pesci, insetti acquatici e piante acquatiche, anche a basse concentrazioni.

Osservare le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza sull'etichetta nonché le istruzioni per l'uso, attenersi al dosaggio prescritto. Restituire al venditore o smaltire con i rifiuti speciali i prodotti non più necessari o i contenitori con residui (anche minimi).

Antimuffa, spray insetticidi, prodotti chimici per piscine, oli per il motore

Figura 4: I pittogrammi GHS che raffigurano le proprietà pericolose per l'ambiente. Il pittogramma «attenzione pericolo» può indicare pericoli di varia natura incluso il pericolo di danneggiare lo strato di ozono, oltre a proprietà pericolose per la salute; le frasi H menzionate precisano il pericolo.

3.2.2 Frasi H (indicazioni di pericolo)

Le frasi H indicano i pericoli rappresentati dai prodotti chimici, ad esempio: «Provoca gravi lesioni oculari» (H318). Esse precisano i pericoli raffigurati dai pittogrammi di pericolo. I numeri delle frasi H non devono necessariamente figurare sull'etichetta del prodotto (possono tuttavia essere riportati facoltativamente). Le frasi H devono essere sempre formulate per esteso nell'etichettatura e corrispondere alla lettera al testo prescritto. Non è quindi sufficiente limitarsi a indicare il numero della frase H.

3.2.3 Frasi P (indicazioni di sicurezza)

Le frasi P sono consigli per l'uso sicuro dei prodotti chimici. Esse forniscono all'utilizzatore indicazioni importanti per l'uso corretto e le misure di protezione da adottare, ad esempio: «Conservare in luogo ben ventilato» (P403). I commenti relativi alla numerazione delle frasi H si applicano per analogia anche alle frasi P.

3.2.4 Avvertenza

Nell'etichettatura occorre indicare, mediante l'avvertenza, l'entità del pericolo rappresentato dal prodotto chimico. L'avvertenza serve a dare un'indicazione di massima della pericolosità del prodotto e può essere «pericolo» o «attenzione».



3.3 SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Per tutti i prodotti chimici pericolosi, il fabbricante deve mettere a disposizione una scheda di dati di sicurezza², ad esempio consegnandola al momento della prima fornitura a dettaglianti. La scheda di dati di sicurezza è sempre strutturata in base al seguente schema, comprendente 16 sezioni (sono indicate anche le sottosezioni):

Sezione	Contenuto
1	Identificazione della sostanza o preparato del preparato e della società/azienda
1.1	Identificatore del prodotto
1.2	Usi pertinenti identificati della sostanza o del preparato e usi sconsigliati
1.3	Informazioni a proposito del fabbricante che fornisce la scheda di dati di sicurezza
1.4	Numero telefonico di emergenza
2	Identificazione dei pericoli
2.1	Classificazione della sostanza o del preparato
2.2	Elementi dell'etichettatura
2.3	Altri pericoli
3	Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1	Sostanze
3.2	Preparati
4	Misure di primo soccorso
4.1	Descrizione delle misure di primo soccorso
4.2	Principali sintomi ed effetti acuti e ritardati
4.3	Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
5	Misure antincendio
5.1	Mezzi di estinzione
5.2	Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dal preparato
5.3	Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
6	Misure in caso di rilascio accidentale
6.1	Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
6.2	Precauzioni ambientali
6.3	Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
6.4	Riferimenti ad altre sezioni
7	Manipolazione e immagazzinamento
7.1	Precauzioni per la manipolazione sicura
7.2	Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
7.3	Usi finali specifici
8	Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1	Parametri di controllo
8.2	Controlli dell'esposizione
9	Proprietà fisiche e chimiche
9.1	Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
9.2	Altre informazioni
10	Stabilità e reattività
10.1	Reattività
10.2	Stabilità chimica
10.3	Possibilità di reazioni pericolose
10.4	Condizioni da evitare
10.5	Materiali incompatibili
10.6	Prodotti di decomposizione pericolosi

² L'obbligo di redigere la scheda di dati di sicurezza si applica a tutti i prodotti chimici pericolosi e ai prodotti di cui all'articolo 52 dell'ordinanza sui prodotti chimici.



11	Informazioni tossicologiche
11.1	Informazioni sugli effetti tossicologici
12	Informazioni ecologiche
12.1	Tossicità
12.2	Persistenza e degradabilità
12.3	Potenziale di bioaccumulo
12.4	Mobilità nel suolo
12.5	Risultati della valutazione PBT e vPvB
12.6	Altri effetti avversi
13	Considerazioni sullo smaltimento
13.1	Metodi di trattamento dei rifiuti
14	Informazioni sul trasporto
14.1	Numero ONU
14.2	Nome di spedizione dell'ONU
14.3	Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4	Gruppo d'imballaggio
14.5	Pericoli per l'ambiente
14.6	Precauzioni speciali per gli utilizzatori
14.7	Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II della convenzione MARPOL 73/78 e il codice IBC
15	Informazioni sulla regolamentazione
15.1	Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o il preparato
15.2	Valutazione della sicurezza chimica
16	Altre informazioni

Le informazioni specifiche sul prodotto possono essere lette direttamente nella relativa sezione della scheda di dati di sicurezza. Normalmente, la scheda riporta indicazioni precise sulle misure di protezione: se sull'etichetta figurano le frasi H e P generiche «Nocivo per contatto con la pelle» e «Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso», la sezione 8 «Controllo dell'esposizione/protezione individuale» specifica ad esempio con quale tipo di guanti lavorare (lattice, nitrile, gomma; resistenza, ecc.). Molti prodotti chimici sono importati e il fabbricante svizzero responsabile non ha sempre la possibilità di inserire nella scheda di dati di sicurezza gli adattamenti necessari per la Svizzera («elvetizzazione»). È pertanto sufficiente che sia redatta una pagina di copertina su cui figurino i complementi necessari per la Svizzera.

Nella pagina di copertina figurano pertanto le informazioni sul fabbricante svizzero responsabile o ad esempio su valori limite specifici per la Svizzera. La pagina di copertina deve essere consegnata assieme alla scheda di dati di sicurezza originale, con cui deve formare un'entità unica.

La scheda di dati di sicurezza deve essere trasmessa attivamente («consegnata») dal venditore agli utilizzatori professionali o commerciali. Previa intesa reciproca può anche essere trasmessa elettronicamente. Ciò deve però avvenire sotto forma di link diretto verso la scheda di dati di sicurezza e non di rimando generico a un sito web.

Sul sito web dell'organo di notifica per prodotti chimici www.organodnotificachim.admin.ch è pubblicata la guida «**Scheda di dati di sicurezza in Svizzera**», che fornisce maggiori dettagli sulla scheda di dati di sicurezza.

3.4 ISTRUZIONI PER L'USO

Le istruzioni per l'uso contengono preziose indicazioni sul campo d'applicazione, sull'uso, sul dosaggio e sulle misure di protezione da adottare quando si utilizza il prodotto. Sono quindi una preziosa fonte di informazioni per l'elaborazione delle conoscenze specifiche del prodotto (vedi cap. 12.1).



4 OBBLIGHI PER IL COMMERCIO

4.1 INTRODUZIONE

Nell'ambito del commercio di prodotti chimici devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- **divieto di fornitura** di determinati prodotti chimici **al pubblico (privati)**,
- **obbligo di consulenza** per la fornitura di determinati prodotti,
- **conoscenza specifica** richiesta per adempiere l'obbligo di consulenza,
- **esclusione della vendita al libero servizio** ai privati e immagazzinamento in un luogo **non accessibile** alle persone non autorizzate,
- **scheda di dati di sicurezza**: ai clienti professionali e commerciali deve essere trasmessa («consegnata») una scheda di dati di sicurezza,
- divieto di fornire determinati prodotti a **minorenni** (deroga: apprendisti nell'ambito dell'esercizio della professione),
- **avviso** alla polizia in caso di furto e perdita,
- **notifica ai servizi esecutivi cantionali** in caso di immissione sul mercato per errore,
- **obbligo di ripresa**: i punti vendita devono riprendere gratuitamente piccole quantità di prodotti chimici dai clienti privati,
- designazione di una **persona di contatto per prodotti chimici**,
- **immagazzinamento/conservazione** corretti dei prodotti chimici pericolosi (**p. es. «Conservare lontano da alimenti»**),
- rispetto delle **prescrizioni concernenti la pubblicità** (vedi cap. 9).

L'obbligo di registrazione è stato abrogato con la quarta revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici al 1° dicembre 2012.

Non tutti questi obblighi e divieti si applicano a tutti prodotti chimici.³ Sulla base delle loro caratteristiche e dell'etichettatura (pittogrammi di pericolo e frasi H) i prodotti chimici sono stati suddivisi in due gruppi. La definizione di questi gruppi figura al capitolo 13.2. Vi sono poi altre categorie di prodotti chimici di cui tener conto: i prodotti chimici «pericolosi» e quelli «non pericolosi». I prodotti chimici pericolosi si distinguono per il fatto che soddisfano uno o più criteri relativi ai pericoli fisici, chimici o per l'ambiente (art. 3 OPChim). In pratica si tratta dei prodotti chimici con uno o più pittogrammi di pericolo. Una panoramica grafica del sistema è disponibile nella figura 5 e la definizione dei gruppi è riportata nella figura 6.

³ I divieti di fornitura, l'obbligo di conoscenza specifica e di consulenza e l'esclusione della vendita al libero servizio non si applicano ai carburanti per motori.




Figura 5: Categorie di prodotti chimici



Prescrizioni per la vendita di prodotti chimici

Prodotto caratterizzato con:

Simbolo di pericolo Indicazioni di pericolo (una o più)

	+	Mortale se ingerito oppure Mortale a contatto con la pelle oppure Mortale se inalato
	+	Può provocare alterazioni genetiche oppure Può provocare il cancro (se inalato) oppure Può nuocere alla fertilità/al feto

	+	Tossico se ingerito* oppure Tossico a contatto con la pelle* oppure Tossico se inalato*
	+	Provoca danni agli organi* oppure Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta*
	+	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
	+	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (vale solo per contenitori di capienza superiore a 1 kg)
	+	Spontaneamente infiammabile all'aria oppure A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente oppure A contatto con l'acqua libera gas infiammabili
		Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria oppure Può formare perossidi esplosivi oppure A contatto con l'acqua libera un gas tossico oppure A contatto con acidi libera un gas tossico oppure A contatto con acidi libera un gas altamente tossico



Tutti gli altri prodotti chimici con uno o più simboli di pericolo.

Prescrizione

Divieto di consegna a privati

- Obbligo di informazione** sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.
- Obbligo di una formazione per la consegna a consumatori finali professionali (acquisizione di **conoscenze specifiche**).
- Consegna di **schede di dati di sicurezza**: ai clienti professionali e commerciali deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza.

(Gruppo 1 secondo l'allegato 6 dell'ordinanza sui prodotti chimici; riproduzione semplificata)

Esclusione della vendita a libero servizio (servisol) a privati

- Obbligo di informazione** sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento conforme alle prescrizioni.
 - Obbligo di una formazione per la consegna a privati (acquisizione di **conoscenze specifiche**).
 - Consegna di **schede di dati di sicurezza**: ai clienti professionali deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza.
 - Obbligo di ripresa**: i punti vendita sono obbligati a riprendere, gratuitamente, piccole quantità di prodotti dai clienti.
- * **Norme particolari**: a differenza degli altri prodotti chimici di questo gruppo, i fitosanitari e i biocidi con queste caratterizzazioni non possono essere consegnati a privati.

(Gruppo 2 secondo l'allegato 6 dell'ordinanza sui prodotti chimici; riproduzione semplificata)

Per tutti i prodotti valgono le prescrizioni generali per la consegna di prodotti chimici:

- Consegna di schede di dati di sicurezza**: ai clienti professionali e commerciali deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza.
- Obbligo di ripresa**: i punti vendita sono obbligati a riprendere, gratuitamente, piccole quantità di prodotti dai clienti.

Figura 6: Prescrizioni per la vendita di prodotti chimici



4.2 DIVIETO DI FORNITURA

I prodotti del gruppo 1 non possono essere consegnati a privati. Ciò vale anche per certi biocidi e prodotti fitosanitari, che in realtà sono classificati nel gruppo 2.

I prodotti del gruppo 2 possono essere forniti solo a persone maggiorenni e capaci di discernimento, di cui si può presumere che utilizzeranno tali prodotti senza mettere in pericolo se stessi e altre persone o provocare rischi per l'ambiente.

4.3 ESCLUSIONE DELLA VENDITA AL LIBERO SERVIZIO

I prodotti del gruppo 2 non possono essere venduti al libero servizio ai privati, in altre parole non possono essere tenuti in scaffali da cui i clienti possano prelevarli direttamente.

4.4 CONSERVAZIONE

Le sostanze e i preparati pericolosi devono essere conservati lontano da altre merci, in particolare non possono essere conservati nelle immediate vicinanze di alimenti, mangimi o agenti terapeutici. Anche i punti vendita devono rispettare questa regola.

Per i prodotti dei gruppi 1 e 2 occorre garantire che non siano accessibili alle persone non autorizzate.

4.5 CONOSCENZA SPECIFICA/OBBLIGO DI CONSULENZA

Al momento della fornitura di prodotti del gruppo 2 a privati vige l'obbligo di consulenza. Per adempiere tale obbligo di consulenza bisogna disporre della conoscenza specifica. La conoscenza specifica può essere acquisita frequentando un corso o conseguendo un diploma professionale riconosciuto. Sotto la supervisione del titolare della conoscenza specifica, anche il resto del personale di vendita può consegnare prodotti del gruppo 2.

La consulenza deve comprendere almeno i seguenti punti:

- 1. Usi previsti**
- 2. Pericoli particolari**
- 3. Manipolazione corretta e misure di protezione**
- 4. Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini**
- 5. Smaltimento corretto**
- 6. Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145**

Al momento della fornitura commerciale di prodotti del gruppo 1, gli acquirenti devono essere informati espressamente sulle misure di protezione necessarie e sullo smaltimento corretto. Chi consegna tali prodotti a consumatori finali professionali deve disporre della conoscenza specifica.⁴ Il capitolo 5 «Conoscenza specifica» illustra ciò che s'intende per conoscenza specifica.

4.6 CONSEGNA DELLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Il venditore deve trasmettere attivamente («consegnare») la scheda di dati di sicurezza agli utilizzatori professionali o commerciali. Lo può fare anche elettronicamente ma solo a condizione di fornire il link diretto verso la scheda di dati di sicurezza e non un rimando generico a un sito web. Su richiesta, la scheda deve tuttavia continuare a essere consegnata su carta. Maggiori informazioni sulla scheda di dati di sicurezza figurano al capitolo 3.3 «Scheda di dati di sicurezza».

⁴ Con la quarta revisione dell'ordinanza sui prodotti chimici, l'obbligo di conoscenza specifica è stato esteso alla fornitura di prodotti del gruppo 1 a consumatori finali professionali. Ciò concretizza la disposizione vigente, secondo cui la scheda di dati di sicurezza deve essere nota e interpretabile per la fornitura di tali sostanze.



4.7 FURTO, PERDITA E IMMISSIONE PER ERRORE SUL MERCATO

In caso di furto o perdita di prodotti del gruppo 1 occorre avvisare immediatamente la polizia.

In caso di immissione sul mercato per errore di prodotti dei gruppi 1 o 2 occorre avvisare immediatamente l'autorità cantonale competente.

4.8 PERSONA DI CONTATTO PER PRODOTTI CHIMICI

Le aziende che consegnano prodotti dei gruppi 1 o 2 a titolo commerciale a terzi e devono disporre della conoscenza specifica, devono designare una persona di contatto per prodotti chimici e comunicarla spontaneamente all'autorità cantonale competente. La persona di contatto per prodotti chimici funge in primo luogo da interlocutore per l'autorità, e deve avere una visione d'insieme sull'utilizzazione di sostanze e preparati all'interno dell'azienda e conoscere gli obblighi secondo la legislazione sui prodotti chimici.

4.9 OBBLIGO DI RIPRESA

Le aziende sono obbligate a riprendere gratuitamente piccole quantità di prodotti chimici pericolosi dai privati e smaltirle in modo corretto (art. 22 LPChim).



5 CONOSCENZA SPECIFICA

La conoscenza specifica è definita nell'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) del 28 giugno 2005 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (vedi cap. 7.7).

Conoscenza specifica = nozioni fondamentali + conoscenze specifiche del prodotto

Le **nozioni fondamentali** comprendono conoscenze delle disposizioni pertinenti della legislazione in materia di prodotti chimici e quelle necessarie all'interpretazione delle schede di dati di sicurezza. Possono essere acquisite frequentando un corso o sono già attestate da un diploma professionale riconosciuto.

Le **conoscenze specifiche del prodotto** includono sia informazioni specifiche inerenti ai prodotti in assortimento che quelle relative ai loro pericoli.

Le nozioni fondamentali per la conoscenza specifica possono essere dimostrate superando un esame. Di norma ciò avviene a seguito della frequenza di un corso a tale scopo; è però possibile prepararsi all'esame individualmente per esempio utilizzando il materiale presente su Internet (vedi cap. 13.3). Vi sono inoltre alcuni diplomi professionali riconosciuti, un elenco di questi è pubblicato sul sito Internet dell'UFSP.

Con le nozioni fondamentali, il venditore:

- conosce le disposizioni giuridiche concernenti la vendita di prodotti chimici,
- conosce gli elementi dell'etichettatura (pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo e di sicurezza, ecc.) che figurano sull'etichetta del prodotto (vedi cap. 3.2) e sa spiegarli al cliente,
- è in grado di capire le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza (vedi cap. 3.3) e di spiegarle in modo comprensibile al cliente,
- conosce le fonti d'informazioni pertinenti sui prodotti chimici e sa utilizzarle per elaborare le conoscenze specifiche del prodotto,
- conosce le proprietà essenziali di determinate categorie di prodotti.

Con le nozioni fondamentali il titolare della conoscenza specifica può elaborare autonomamente gli elementi specifici del prodotto necessari per prestare consulenza ai clienti, le cosiddette **conoscenze specifiche del prodotto**.



5.1 COLLOQUIO DI CONSULENZA

Il **colloquio di consulenza** con il cliente è condotto sulla base delle conoscenze specifiche del prodotto e comprende i seguenti punti:

- **destino** del prodotto (stura scarichi, spray anti vespe, ...),
- **pericoli particolari** che potrebbero risultare dalle proprietà del prodotto chimico (fortemente corrosivo, tossico per l'ambiente, sviluppa calore, ...),
- **uso corretto** del prodotto (**dosaggio, misure di protezione, ecc.**),
- **immagazzinamento** del prodotto (tenere lontano da alimenti, non esporre a forti variazioni di temperatura, tenere in un luogo non accessibile alle persone non autorizzate, ecc.),
- **smaltimento** corretto del prodotto (centro di raccolta, imballaggio vuoto con i rifiuti domestici, ecc.),
- **misure di primo soccorso,**
- **numeri telefonici di emergenza** in caso di incidente (centro d'informazione tossicologica 145).

Per l'obbligo di consulenza vedi capitolo 4.5, per i temi legati al colloquio di consulenza vedi il capitolo 12.2 e per esempi pratici vedi il capitolo 12.3.

5.2 SUPERVISIONE

Tutto il personale di vendita può fornire prodotti chimici dei gruppi 1 o 2 ma solamente sotto la supervisione di un titolare della conoscenza specifica, che è inoltre responsabile della loro formazione.



6 FONTI D'INFORMAZIONE E CORSI

Al capitolo 13.3 è possibile trovare una raccolta di link verso temi specifici.

6.1 REGISTRO DEI PRODOTTI

In Svizzera i prodotti pericolosi devono essere annunciati all'autorità (obbligo di annuncio secondo l'art. 61 OPChim, per le eccezioni vedi art. 69 OPChim). Le informazioni relative a tali prodotti sono in parte accessibili pubblicamente su Internet all'indirizzo www.rpc.admin.ch (registro dei prodotti).



Siccome per le sostanze e i preparati pericolosi vige in molti casi l'obbligo di annuncio è facile appurare se un prodotto è sul mercato legalmente. Infatti se il prodotto non figura nel registro dei prodotti, la sua legalità è dubbia. In questo caso chiedete al fornitore perché il prodotto non figura nel registro dei prodotti o prendete contatto con le autorità preposte (vedi cap. 11).

6.2 SITI WEB

Su Internet si trovano molteplici informazioni sui prodotti chimici.


Quali punti dove iniziare una ricerca sono sicuramente utili i siti www.infochim.ch, www.organodotificachim.admin.ch e www.chemsuisse.ch.

6.3 SCHEDE INFORMATIVE

Chemsuisse (l'associazione dei servizi cantonali per i prodotti chimici) pubblica una raccolta di schede informative dedicate a vari aspetti dell'applicazione e dell'attuazione del diritto in materia di prodotti chimici. Vedi www.chemsuisse.ch  Merkbblätter  Schede di dati di sicurezza (SDS).



6.4 FLYER

È disponibile molto materiale informativo sui prodotti chimici e su tematiche specifiche.



Una panoramica di tale materiale è reperibile all'indirizzo www.infochim.ch  Materiale informativo.

6.5 CORSI

Le autorità federali organizzano corsi sul diritto in materia di prodotti chimici.

Questi corsi sono pubblicati su Internet all'indirizzo www.organodotificachim.admin.ch  Attualità  Manifestazioni

La formazione «conoscenza specifica» è organizzata da vari operatori privati.

Informazioni sugli organi d'esame riconosciuti dall'UFSP figurano su Internet all'indirizzo www.bag.admin.ch/chimici  Temi A-Z  Competenza specifica



7 LEGISLAZIONE

Nei seguenti capitoli sono menzionati i principali riferimenti normativi concernenti i prodotti chimici e la conoscenza specifica.

7.1 LEGGE SUI PRODOTTI CHIMICI (LPChim, RS 813.1)

La legge federale sui prodotti chimici è la legge quadro concernente i prodotti chimici e disciplina l'utilizzazione di tutti i prodotti chimici, e cioè la fabbricazione, l'etichettatura, l'importazione, l'esportazione, la vendita, il deposito, l'impiego e lo smaltimento. Lo scopo della legge è proteggere la salute umana dagli effetti nocivi dei prodotti chimici.

7.2 ORDINANZA SUI PRODOTTI CHIMICI (OPChim, RS 813.11)

L'ordinanza sui prodotti chimici disciplina:

- la **valutazione dei pericoli e dei rischi** per la vita e la salute dell'essere umano nonché per l'ambiente che potrebbero essere cagionati da prodotti chimici,
- le condizioni per l'immissione sul mercato (ossia la vendita, la fornitura e l'importazione) di prodotti chimici,
- gli **obblighi del fabbricante**,
- gli **obblighi delle aziende** che vendono prodotti chimici,
- la **classificazione**, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici,
- l'**utilizzo di prodotti chimici** che potrebbero mettere in pericolo l'essere umano o l'ambiente,
- l'**esecuzione** delle disposizioni del diritto in materia di prodotti chimici e
- il trattamento di dati sui prodotti chimici da parte delle autorità di esecuzione, ossia le autorità federali o cantonali.

7.3 ORDINANZA SUI BIOCIDI (OBIOC, RS 813.12)

L'ordinanza sui biocidi disciplina:

- l'**immissione sul mercato** (ossia l'omologazione, l'etichettatura, la vendita, la fornitura e l'importazione) di **biocidi** e dei loro principi attivi,
- la loro **utilizzo** e
- l'**esecuzione** delle disposizioni giuridiche concernenti i biocidi.

7.4 LEGGE SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (LPAMB, RS 814.01)

Lo scopo della legge sulla protezione dell'ambiente è proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti e conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo. Importanti capisaldi sono i principi di precauzione e di causalità.

7.5 ORDINANZA SULLA RIDUZIONE DEI RISCHI INERENTI AI PRODOTTI CHIMICI (ORRPChim, RS 814.81)

L'ORRPChim vieta o limita l'utilizzazione di determinate sostanze, miscele di sostanze (preparati) e oggetti pericolosi contenenti prodotti chimici e disciplina chi può utilizzare determinate sostanze, preparati e oggetti pericolosi e chi ha invece bisogno di una formazione speciale (autorizzazioni speciali). Gli allegati dell'ordinanza contengono divieti e disposizioni concernenti determinati prodotti chimici o gruppi di prodotti chimici come pure disposizioni relative agli oggetti.



7.6 ORDINANZA SUI PRODOTTI FITOSANITARI (OPF, RS 916.161)

L'ordinanza sui prodotti fitosanitari ha lo scopo di garantire che i prodotti fitosanitari siano sufficientemente idonei e che, se utilizzati in modo conforme alle prescrizioni, non abbiano effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l'ambiente. Essa mira inoltre ad assicurare un elevato livello di protezione per la salute umana e animale e per l'ambiente e a migliorare la produzione agricola.

L'ordinanza sui prodotti fitosanitari disciplina l'omologazione, l'immissione sul mercato, l'uso e il controllo dei prodotti fitosanitari.

7.7 CONOSCENZA SPECIFICA

Ordinanza del DFI del 28 giugno 2005 sulla competenza specifica richiesta per la fornitura di determinate sostanze e preparati pericolosi (RS 813.131.21).

L'ordinanza definisce la conoscenza specifica e stabilisce chi deve disporre di una conoscenza specifica.

7.8 AUTORIZZAZIONI SPECIALI

I riferimenti normativi fondamentali concernenti le autorizzazioni speciali sono gli articoli 7-12 dell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). Determinati diplomi professionali e autorizzazioni speciali provenienti da Stati dell'UE e dell'AELS sono considerati equivalenti a un'autorizzazione speciale. Per determinate autorizzazioni speciali vi è inoltre la possibilità di ottenere un riconoscimento ufficiale dell'esperienza professionale, il che è pure equivalente a un'autorizzazione speciale. In generale, alle autorizzazioni speciali si applica un obbligo di perfezionamento (art. 10 ORRPChim).

Sono richieste autorizzazioni speciali per le seguenti attività:

- impiego di prodotti fitosanitari,
- impiego di antiparassitari mandato per conto di terzi,
- impiego di disinfettanti dell'acqua nelle piscine collettive,
- impiego di prodotti per la protezione del legno e
- utilizzazione di prodotti refrigeranti.

7.9 PERSONA DI CONTATTO PER PRODOTTI CHIMICI

La persona di contatto per prodotti chimici da un lato funge da interlocutore per le autorità e dall'altro è competente per l'utilizzazione dei prodotti chimici conformemente alle prescrizioni. Per questo motivo, nelle aziende e negli istituti di formazione nei quali sono utilizzati a titolo professionale o commerciale sostanze o preparati pericolosi è obbligatorio designare una persona di contatto per prodotti chimici. I riferimenti normativi sono l'articolo 25 LPChim, l'articolo 74 OPChim e l'ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici (RS 813.113.11). In molti casi, la persona di contatto per prodotti chimici deve essere comunicata spontaneamente alle autorità esecutive cantionali⁵. Ciò vale in generale per le aziende che devono avere una persona provvista della conoscenza specifica.

⁵ Un elenco delle autorità esecutive cantionali figura ad esempio all'indirizzo www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/12542/12551/12552/index.html?lang=it o all'indirizzo www.chemsuisse.ch



7.10 NOVITÀ IMPORTANTI: GHS E IL REGOLAMENTO CLP

GHS è l'abbreviazione di «Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals», a favore della cui elaborazione si era schierato il vertice mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile tenutosi nel 1992 a Rio de Janeiro. Il sistema internazionale con i nuovi pittogrammi di pericolo mira a unificare la valutazione dei pericoli e l'etichettatura dei prodotti chimici. Il GHS dovrebbe quindi consentire una miglior protezione e semplificazioni nell'ambito del commercio di prodotti chimici in tutto il mondo. Per entrare in vigore nei singoli Paesi, il GHS deve essere recepito nel diritto nazionale.

CLP sta per «Classification Labelling Packaging» (classificazione, etichettatura, imballaggio) ed è l'abbreviazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Questo regolamento attua il GHS nell'UE. Per la propria attuazione, la Svizzera si basa sul regolamento CLP dell'UE, in modo tale da evitare, nei limiti del possibile, ostacoli al commercio con l'UE/SEE.

Nell'UE il GHS è attuato e introdotto progressivamente mediante il regolamento CLP.

Nell'UE, le sostanze devono essere classificate ed etichettate secondo il GHS dal 1° dicembre 2010 (in Svizzera dal 1° dicembre 2012) e le miscele⁶ dal 1° giugno 2015 (anche in Svizzera).

Le sostanze imballate ed etichettate prima del 1° dicembre 2012 possono ancora essere fornite a consumatori finali fino al 30 novembre 2014.

I preparati imballati ed etichettati prima del 1° giugno 2015 possono ancora essere forniti a consumatori finali fino al 31 maggio 2017.



Figura 7: Termini transitori per l'attuazione del GHS in Svizzera.

⁶ Nei testi giuridici svizzeri si utilizza ancora il termine di preparato. Il GHS utilizza invece il termine di miscela. Per motivi di compatibilità con i testi internazionali, qui è utilizzato il termine di miscela.



8 DEFINIZIONI

A seconda della loro natura e del loro impiego i prodotti chimici sottostanno a diversi atti normativi distinti e addirittura in alcuni casi a più atti normativi contemporaneamente. Qui di seguito sono presentati brevemente alcuni tipi importanti di prodotti e le sovrapposizioni con altri settori giuridici.

8.1 SOSTANZE, PREPARATI E MISCELE PERICOLOSI

Sostanze: gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un procedimento di fabbricazione. In pratica sono quindi gli elementi di base della maggior parte dei prodotti chimici. Vi sono però anche sostanze immesse direttamente in commercio quali prodotti chimici, come ad esempio lo spirito da ardere.

Preparati: miscugli, miscele e soluzioni composti di due o più sostanze. Nei testi relativi al GHS essi sono detti miscele, mentre nei testi giuridici svizzeri è ancora utilizzato il termine di preparato.

Nel presente documento viene utilizzata la denominazione «prodotti chimici», che riassume i termini ufficiali «sostanze», «preparati» nonché «miscele».

Chi immette sul mercato sostanze o preparati (miscele) sottostà all'obbligo del controllo autonomo. Ciò significa che dal punto di vista giuridico diventa il fabbricante per la Svizzera, anche se il prodotto è solo importato e fabbricato da un'altra azienda. In qualità di fabbricante deve stabilire la pericolosità del prodotto chimico ed etichettarlo correttamente (vedi anche capitolo 8.8).

Per sostanze, preparati e miscele **pericolose** s'intendono prodotti chimici per i quali nell'ambito del controllo autonomo è stato appurato che soddisfano i criteri per la classificazione e l'etichettatura corrispondenti a pericoli fisici, pericoli per la salute o pericoli per l'ambiente.⁷ In pratica si tratta quindi di prodotti a cui sono attribuiti almeno un simbolo/pittogramma di pericolo e/o almeno una frase R o H (indicazioni di pericolo).

8.2 BIOCIDI

I biocidi sono principi attivi e prodotti chimici diversi dai prodotti fitosanitari destinati a eliminare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo organismi nocivi o a impedire danni da parte di organismi nocivi.

I biocidi sono quindi prodotti come disinfettanti (ad eccezione di quelli soggetti alla legislazione sugli agenti terapeutici), insetticidi, veleni per topi, ecc.

I biocidi sottostanno all'obbligo di omologazione. Chi intende immettere sul mercato un biocida deve dapprima ottenerne l'omologazione presso l'autorità competente.

L'autorità esamina tra l'altro se nel prodotto sono impiegati principi attivi omologati o se il prodotto è efficace per l'uso pubblicizzato.

Una volta ottenuta l'omologazione, il prodotto può essere immesso sul mercato. A conferma della sua conformità, sull'etichetta del prodotto deve essere riportato il numero di omologazione. Si tratta di un numero nel formato «CHZNxxxx», «CHZBxxxx» o «CH-yyyy-xxxx» (yyyy = anno di rilascio del riconoscimento, vedi anche cap. 8.9). L'ultimo numero di omologazione indica un'autorizzazione di riconoscimento: si tratta di un prodotto già omologato nell'UE/SEE e riconosciuto dalla Svizzera in una procedura semplificata. Eccezionalmente, questi prodotti possono recare anche solo l'indirizzo di un fabbricante con sede nell'UE/SEE, a differenza di tutti gli altri prodotti chimici e biocidi **pericolosi**, che devono recare l'indirizzo di un fabbricante svizzero.

⁷ La definizione esatta di sostanze e preparati pericolosi figura all'articolo 3 dell'ordinanza sui prodotti chimici.







Le omologazioni si riferiscono sempre direttamente al titolare dell'omologazione e non al prodotto. Ciò significa che può capitare che lo stesso prodotto sia immesso sul mercato da più fabbricanti titolari di omologazioni distinte. È per contro vietato immettere sul mercato un prodotto omologato quale prodotto importato parallelamente senza una propria omologazione.

8.3 CONCIMI

I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante. A seconda del tipo sono sottoposti a omologazione presso l'Ufficio federale dell'agricoltura. La maggior parte dei tipi di concimi deve inoltre essere classificata ed etichettata conformemente al diritto in materia di prodotti chimici.

8.4 PRODOTTI FITOSANITARI

I prodotti fitosanitari sono principi attivi e preparati destinati a proteggere le piante e i prodotti vegetali da organismi nocivi o prevenire la loro azione, influenzare i processi vitali di piante in altro modo che quale sostanza nutritiva, conservare i prodotti vegetali, distruggere piante o parti di piante indesiderate o influenzare una crescita indesiderata dei vegetali.

I prodotti fitosanitari sono sottoposti a omologazione presso l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Sul sito web dell'UFAG è possibile accedere all'elenco dei prodotti fitosanitari (www.ufag.admin.ch  Temi  Mezzi di produzione  Prodotti fitosanitari  Elenco dei prodotti fitosanitari). Anche ai prodotti fitosanitari si applicano le prescrizioni relative alla classificazione e all'etichettatura secondo il diritto in materia di prodotti chimici.

Per l'impiego di molti prodotti fitosanitari bisogna disporre di un'autorizzazione speciale o un diploma professionale riconosciuto. Nell'ambito dell'obbligo di diligenza i venditori devono assicurarsi che gli acquirenti soddisfino le condizioni per acquistare tali prodotti fitosanitari.

8.5 PRODOTTI CHIMICI DEI GRUPPI 1 E 2

Per due gruppi di prodotti chimici sono state emanate prescrizioni di utilizzazione particolari. La definizione dei gruppi figura al capitolo 13.2 e le relative prescrizioni di utilizzazione al capitolo 4.



8.6 AGENTI TERAPEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI

Gli agenti terapeutici non sottostanno alla legislazione sui prodotti chimici. Sono tuttavia menzionati nel presente documento poiché nella pratica possono verificarsi problemi con le relative disposizioni inoltre per certi prodotti può risultare difficile distinguere tra l'appartenenza ai prodotti chimici o agli agenti terapeutici.

Occorre prestare particolare attenzione alla pubblicità: infatti non appena su prodotti comuni sono menzionate proprietà terapeutiche, tali prodotti sottostanno automaticamente alla relativa legislazione. Di conseguenza sui prodotti chimici non sono ammesse tali menzioni.

Un altro caso che dà adito a problemi frequenti è l'uso di dispositivi medici per scopi generali. Se su un disinfettante che soggiace all'ordinanza relativa ai dispositivi medici (p. es. per la pulizia di strumenti chirurgici) è pubblicizzato per la pulizia di superfici in genere, allora necessita anche di un'omologazione come biocidi (cap. 8.2). In caso di dubbio bisogna contattare le autorità.

8.7 COSMETICI

I cosmetici sono sostanze o preparati destinati ad un impiego esterno sul corpo (epidermide, capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni, ecc) o sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto o correggere gli odori corporei oppure di proteggerli o mantenerli in buono stato.

Anche per i cosmetici vi sono regolarmente problemi di delimitazione: i saponi, ad esempio, sottostanno chiaramente alle disposizioni giuridiche concernenti i cosmetici, se però è menzionata un'azione disinfettante (p. es. «disinfetta le mani»; «con azione antibatterica»), devono essere anche omologati come biocidi (cap. 8.2).

8.8 RESPONSABILITÀ PER I PRODOTTI CHIMICI – FABBRICANTE

Sull'etichetta dei prodotti chimici pericolosi forniti al pubblico deve figurare l'indirizzo del fabbricante svizzero. Ciò è previsto dal diritto in materia di prodotti chimici poiché la responsabilità del prodotto spetta al fabbricante.

Il fabbricante ai sensi del diritto non corrisponde sempre al produttore. Spesso le aziende fanno sintetizzare i prodotti a terzi, ma dal punto di vista giuridico sono loro i fabbricanti e sono responsabili del prodotto. Anche nell'ambito dell'importazione e della fornitura a terzi, ai sensi del diritto in materia di prodotti chimici l'azienda importatrice è il fabbricante responsabile del prodotto e deve identificarsi indicando sul prodotto il suo indirizzo.

Le aziende che acquistano prodotti chimici pericolosi in Svizzera e li commercializzano con un proprio nome senza indicare il nome e il fabbricante originale, cambiando l'imballaggio o cambiandone lo scopo d'impiego diventano a loro volta fabbricante responsabile e devono indicare il loro indirizzo sul prodotto.

Per i prodotti chimici importati da uno Stato membro dello SEE e non destinati a essere forniti al pubblico, il nome del fabbricante può essere sostituito dal nome della persona competente per l'immissione sul mercato nello SEE.

Anche per i biocidi con un'autorizzazione di riconoscimento è possibile indicare solo l'indirizzo di un fabbricante con sede nell'UE/SEE (vedi anche cap. 8.2).



8.9 RICONOSCIMENTO DEI PRODOTTI LEGALI

In caso di dubbi sulla legalità di un prodotto chimico pericoloso è possibile contattare le autorità (vedi cap. 11). Gli elementi che indicano una immissione sul mercato **illegale** sono i seguenti:

- prodotti destinati al pubblico con pittogrammi di pericolo: **nessun indirizzo svizzero** sul prodotto (eccezione: biocidi nell'ambito di un riconoscimento; sul prodotto deve però figurare un numero di omologazione nel formato CH-yyyy-xxxx, dove yyyy indica l'anno di rilascio del riconoscimento),
- il prodotto non figura nel registro pubblico dei prodotti (registro pubblico dei prodotti vedi www.rpc.admin.ch),
- il prodotto presenta menzioni biocide come «tiene lontani gli insetti», «con azione antibatterica» e non ha un numero di omologazione come biocida nel formato «CHZNxxxx», «CHZBxxxx» o «CH-yyyy-xxxx»,
- il prodotto è ancora etichettato con la classe di veleno o la rispettiva striscia colorata. Le classi di veleno sono state abolite nel 2005 e anche i termini di transizione sono scaduti.



9 PUBBLICITÀ PER I PRODOTTI CHIMICI

Vi sono chiare regole da rispettare anche per la pubblicità dei prodotti. Spiegazioni e indicazioni figurano nelle «Istruzioni per l'esecuzione di pubblicità», che possono essere scaricate dal sito web dell'organo di notifica (www.organodinotificachim.admin.ch).

Alcuni elementi importanti:

- La pubblicità dei prodotti non deve mai dare l'impressione che essi non siano pericolosi per l'uomo e l'ambiente.
- La conseguenza della pubblicità può essere l'obbligo di soddisfare requisiti di altre prescrizioni giuridiche. Se ad esempio su un profumo per ambienti sono menzionate proprietà terapeutiche («Allevia il mal di testa»), devono essere soddisfatte le disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici. Se invece sono riportate indicazioni come «Tiene lontani gli insetti», devono essere soddisfatti i requisiti per i prodotti biocidi.
- Nei cataloghi e nei siti web è obbligatorio menzionare le proprietà pericolose dei prodotti che possono essere ordinati direttamente. Consigliamo di includere i pittogrammi di pericolo con l'immagine del prodotto.



10 OBBLIGHI D'INFORMAZIONE CONCERNENTI GLI OGGETTI (SVHC)

Le autorità tengono un elenco delle sostanze candidate, in cui figurano le sostanze estremamente preoccupanti o SVHC (substances of very high concern). In Svizzera, tale elenco è riportato nell'allegato 7 dell'OPChim.

Vige l'obbligo di fornire informazioni ai destinatari di oggetti contenenti una concentrazione superiore allo 0,1 per cento di qualsiasi sostanza menzionata nell'elenco delle sostanze candidate:

- i destinatari professionali o commerciali devono essere informati spontaneamente,
- se la concentrazione di tali sostanze in un oggetto supera il valore limite dello 0,1 per cento gli acquirenti privati devono essere informati entro 45 giorni su richiesta.



11 AUTORITÀ

11.1 CONFEDERAZIONE

A livello federale sono quattro gli uffici che si occupano del diritto in materia di prodotti chimici:

- l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per quanto riguarda la protezione della salute umana,
- l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per la protezione dell'ambiente,
- la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) per la protezione dei lavoratori e
- l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) per aspetti specifici legati ai prodotti fitosanitari e concimi.

Lo sportello centrale e organo di decisione per l'industria e l'artigianato è l'organo comune di notifica dell'UFSP, dell'UFAM e della SECO. L'omologazione dei prodotti fitosanitari è di competenza del servizio di omologazione dell'UFAG.




Figura 8: Struttura dell'organizzazione delle autorità federali nel diritto in materia di prodotti chimici. Il lavoro tecnico è svolto negli uffici corrispondenti; l'interlocutore nonché sportello centrale per l'industria è l'organo di notifica per prodotti chimici.

11.2 CANTONI

I servizi cantonali per i prodotti chimici sono gli interlocutori diretti per l'industria e il commercio in caso di domande sull'attuazione del diritto in materia di prodotti chimici. Sono inoltre competenti per l'esecuzione di buona parte della legislazione sui prodotti chimici.

La persona di contatto per prodotti chimici deve essere comunicata al servizio cantonale competente per l'esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici.

www.bag.admin.ch/chimici ➔ Organizzazione della sicurezza in materia di prodotti chimici in Svizzera ➔ Autorità esecutive cantonali o www.chemsuisse.ch



12 ATTUAZIONE DELLA CONOSCENZA SPECIFICA – CONSULENZA AGLI UTILIZZATORI

12.1 CONOSCENZE SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Per l'attività giornaliera è necessario disporre di conoscenze specifiche del prodotto conseguite nell'ambito della formazione sulla conoscenza specifica (vedi cap. 5). In altre parole, per ogni prodotto occorre raccogliere le informazioni specifiche che consentono di informare sufficientemente i clienti sull'utilizzazione corretta.

Una buona consulenza comprende i seguenti punti:

- | | |
|----------|--|
| 1 | Usi previsti |
| 2 | Pericoli particolari |
| 3 | Manipolazione corretta e misure di protezione |
| 4 | Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini |
| 5 | Smaltimento corretto |
| 6 | Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145 |

Procedura concreta consigliata

1. Stilare un elenco di tutti i prodotti per i quali sussiste un obbligo consulenza ai clienti.
2. Assicurarsi che questi prodotti siano conservati in un luogo non accessibile ai clienti («armadio dei veleni», nessuna vendita al libero servizio).
3. In base ai dati disponibili (scheda di dati di sicurezza, etichetta, istruzioni per l'uso, ecc.) redigere per ogni prodotto una sintesi dei punti principali per i quali occorre prestare consulenza ai clienti (conoscenze specifiche del prodotto).
4. Stilare un elenco di tutti i prodotti appartenenti al gruppo 1 e al gruppo 2 (vedi 13.2).
5. Prodotti del gruppo 1: per questi prodotti vigono l'obbligo di consulenza (per i consumatori professionali) e il divieto di vendita a clienti privati.
6. Istruire tutti i venditori del negozio che vendono prodotti dei gruppi 1 e 2: spiegare il contenuto delle sintesi di cui al punto 4 (conoscenze specifiche del prodotto).
7. Conservare gli elenchi dei prodotti pericolosi (prodotti dei gruppi 1 e 2) in un luogo centrale che deve essere conosciuto da tutti i venditori: elenchi di cui ai punti 1, 4 e 5.
8. Conservare in un luogo centrale anche le sintesi di cui al punto 3 e informare tutti i venditori.
9. Esercitare i colloqui di consulenza ai clienti (vedi «Esempi pratici», cap. 12.3).



12.2 SEI TEMI DELLA CONSULENZA ESTRATTI DALLA SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

Osservazione preliminare: in caso di dubbi concernenti le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza contattare il fabbricante all'indirizzo indicato nella sezione 1 della stessa e chiedere chiarimenti.

Tema	luogo
Usi previsti	
A cosa si presta il prodotto e a cosa no	<ul style="list-style-type: none">Sezioni 1.2 e 7.3 della scheda di dati di sicurezzaIstruzioni per l'usoScheda tecnica
Altre disposizioni importanti concernenti il prodotto, come divieti spaziali e temporali di utilizzazione, requisiti della formazione, prodotto commerciale (non adatto per la fornitura a privati), ecc.	<ul style="list-style-type: none">Sezione 15 della scheda di dati di sicurezzaIstruzioni per l'usoFoglietto illustrativoInformazione sul prodotto, documentazione pubblicitariaElenco dei prodotti fitosanitari dell'UFAG
Pericoli particolari	
Pittogramma/simbolo di pericolo (indicazione generale dei pericoli)	<ul style="list-style-type: none">EtichettaSezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza
Indicazioni di pericolo (frasi H; ex frasi R): descrizione più precisa dei pericoli	<ul style="list-style-type: none">EtichettaSezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza
Indicazioni di sicurezza (frasi P; ex frasi S): descrizione delle misure di protezione e di precauzione da adottare quando si utilizza il prodotto	<ul style="list-style-type: none">EtichettaSezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza
Pericoli per l'ambiente	<ul style="list-style-type: none">Sezioni 2.3, 6.2 e 14.5 della scheda di dati di sicurezza 14.5
Manipolazione corretta e misure di protezione	
Indicazioni sui dispositivi di protezione concreti (tipo di guanti, protezione delle vie respiratorie, ecc.)	<ul style="list-style-type: none">Sezione 8.2 della scheda di dati di sicurezza
Dosaggio e quantità	<ul style="list-style-type: none">Istruzioni per l'uso
Valori MAK	<ul style="list-style-type: none">Sezione 8.1 della scheda di dati di sicurezza
Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini	
Reazioni pericolose a cui prestare attenzione, temperatura di immagazzinamento, contenitori adatti e possibili prodotti di decomposizione (raccomandazione generale: evitare il travaso)	<ul style="list-style-type: none">Sezione 10 della scheda di dati di sicurezza
Situazioni da evitare per l'immagazzinamento	<ul style="list-style-type: none">Sezione 10.4 della scheda di dati di sicurezza
Smaltimento corretto	
Indicazioni di sicurezza (frasi P) con indicazioni generali per lo smaltimento	<ul style="list-style-type: none">EtichettaSezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza
Indicazioni sullo smaltimento e codice OTRif suggerito	<ul style="list-style-type: none">Sezione 13 della scheda di dati di sicurezza
Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145	
Primo soccorso	
Numero telefonico di emergenza	<ul style="list-style-type: none">Sezione 1.4 della scheda di dati di sicurezzaNumero telefonico di emergenza del centro d'informazione tossicologica 145
Misure di primo soccorso	<ul style="list-style-type: none">Sezione 4.1 della scheda di dati di sicurezza
Sintomi ed effetti acuti e ritardati	<ul style="list-style-type: none">Sezione 4.2 della scheda di dati di sicurezza
Indicazioni per l'assistenza medica e trattamenti speciali	<ul style="list-style-type: none">Sezione 4.3 della scheda di dati di sicurezza
In caso d'incendio	
Prodotti estinguenti adatti e non; indicazioni per la lotta antincendio	<ul style="list-style-type: none">Sezione 5.1 della scheda di dati di sicurezzaSezione 5.3 della scheda di dati di sicurezza
Pericoli particolari del prodotto, come vapori o gas pericolosi	<ul style="list-style-type: none">Sezione 5.2 della scheda di dati di sicurezza
Misure in caso di rilascio accidentale	
Misure precauzionali per le persone e l'ambiente: dispositivi di protezione	<ul style="list-style-type: none">Sezione 6.1 della scheda di dati di sicurezza
Misure di protezione dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none">Sezione 6.2 della scheda di dati di sicurezza
Misure di ritenzione e pulizia	<ul style="list-style-type: none">Sezione 6.3 della scheda di dati di sicurezza



12.3 ESEMPI PRATICI

Si raccomanda di spiegare al cliente perché è necessaria una consulenza.

Esempio 1: stura scarichi

Il titolare della conoscenza specifica, in base all'etichetta, alla scheda di dati di sicurezza e alle istruzioni per l'uso ha identificato le seguenti proprietà:



Contiene idrossido di potassio, è nocivo se ingerito (H302) e provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari (H314).

Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia (P303+P361+P353). IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare (P305+P351+P338). Conservare sotto chiave (P405).

Informazioni per il colloquio di consulenza

Punto della consulenza	Informazioni per il cliente	Fonti
I Usi previsti	Detergente alcalino per scarichi. Non usare come decalcificatore (p. es.)	<ul style="list-style-type: none">Sezioni 1.2 e 15 della scheda di dati di sicurezza (SDS)
II Pericoli particolari	Personale: provoca gravi ustioni alla pelle, agli occhi o all'esofago (☠ bambini!) Ambiente: nessun pericolo se diluito.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (pittogrammi di pericolo, frasi H)Sezione 2.3, 10 SDS
III Manipolazione corretta e misure di protezione	Evitare qualsiasi contatto con il prodotto e indossare sempre guanti di protezione di lattice o gomma nitrile nonché occhiali di protezione. Evitare gli spruzzi e assicurare una buona ventilazione (respirazione). Sciacquare accuratamente lo scarico. Non travasare. Non usare in combinazione con altri prodotti onde evitare reazioni pericolose (in particolare con gli acidi). Evitare qualsiasi manipolazione (o procedere con la massima prudenza e adottare misure di protezione adeguate), fintanto che il prodotto si trova nello scarico.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P)Sezione 8 (8.1, 8.2) SDSIstruzioni per l'uso
IV Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini	Tenere sotto chiave (☠ bambini) Non conservare vicino ad alimenti. Usare i contenitori originali.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P)Sezioni 2 e 10 SDS
V Smaltimento corretto	Svuotare il contenitore, gettare l'imballaggio vuoto con i rifiuti domestici. Resti: riconsegnarli al punto vendita.	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P) (in parte)Sezione 13 SDSIstruzioni per l'uso (in parte)Sezioni 1.4, 4, 5 e 6 SDS



VI Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145

Togliersi immediatamente gli indumenti contaminati e sciacquare abbondantemente i punti di contatto (pelle, occhi, esofago), in modo da evitare ustioni permanenti. In ogni caso consultare immediatamente un medico e comunicargli che si tratta di un prodotto corrosivo.



Esempio 2: spray anti vespe 1000 ml

Il titolare della conoscenza specifica, in base all'etichetta, alla scheda di dati di sicurezza e alle istruzioni per l'uso ha identificato le seguenti proprietà:



Principi attivi: 10 g/kg permetrina (m-fenossibenil 3-(2,2-diclorovinile)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato); 10 g/kg tetrametrina

Aerosol altamente infiammabile (H222). Nocivo se ingerito o inalato (H302+H332). Può provocare una reazione allergica cutanea (H317). Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410).

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto (P101). Tenere fuori dalla portata dei bambini (P102). Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare (P210). Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato (P271). Non disperdere nell'ambiente (P273). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso (P280). IN CASO DI INGESTIONE: contattare un centro antiveleni o un medico in caso di malessere (P301+P312).

Il prodotto è pericoloso per le acque, spruzzare contro gli insetti per 1 a 2 secondi. Le altre indicazioni richieste per i biocidi concernenti le misure di sicurezza, il primo soccorso, gli effetti collaterali indesiderati, i pericoli per l'ambiente, lo smaltimento e la data di scadenza figurano nelle istruzioni per l'uso e nella scheda di dati di sicurezza.

Il prodotto è omologato come biocida. Numero di omologazione: CHZ XXXX

In caso di dubbi sull'uso rivolgersi a uno specialista (con un'autorizzazione speciale per la lotta antiparassitaria).

Il colloquio di consulenza in breve

Punto della consulenza	Informazioni per il cliente	Fonti
I Usi previsti	Contro insetti volanti. Non applicare sull'uomo, sugli animali (p. es. pulci) o su generi alimentari.	<ul style="list-style-type: none">Sezioni 1.2 e 15 SDS
II Pericoli particolari	Uomo: può provocare incendi (gas propellenti) e allergie (pelle). Ambiente: tossico per gli organismi acquatici. Difficilmente biodegradabile (effetti di lunga durata). Tossico per i gatti (permetrina).	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (pittogrammi di pericolo, frasi H)Sezioni 2.3 e 10 SDS
III Manipolazione corretta e misure di protezione	In generale: attirare l'attenzione sulle istruzioni per l'uso e sull'etichetta: evitare il contatto con la pelle. Non esporre a calore (sole o automobile calda). Non spruzzare contro fonti di accensione, ad esempio cavi elettrici. Non versare nelle canalizzazioni: pericolo per l'ambiente. Indossare guanti di protezione di lattice o gomma nitrile, occhiali di protezione ermetici e un apparecchio respiratorio con filtro X. Usare solo all'aperto, non in locali abitabili. Attirare l'attenzione sulla data di scadenza e l'efficacia. Prudenza in caso di uso di apparecchi elettrici (protezione contro le esplosioni)	<ul style="list-style-type: none">Etichetta (frasi P)Sezione 8 (8.1, 8.2) SDSIstruzioni per l'uso



IV Immagazzinamento – conservazione fuori dalla portata dei bambini	Tenere sotto chiave (🔒 bambini) Non conservare vicino ad alimenti.	<ul style="list-style-type: none">• Etichetta (frasi P)• Sezioni 2 e 10 SDS
V Smaltimento corretto	Punto importante a causa del pericolo per l'ambiente: non smaltire con i rifiuti domestici o nelle canalizzazioni, ma riconsegnare al punto di vendita o a un centro di raccolta comunale. Ciò vale anche per l'imballaggio vuoto.	<ul style="list-style-type: none">• Etichetta (frasi P) (in parte)• Sezione 13 SDS• Istruzioni per l'uso (in parte)
VI Misure di primo soccorso e numero telefonico di emergenza 145	In caso di rilascio accidentale: arieggiare e non inalare il vapore. Uscire all'aria aperta. Tenere lontano da fonti di accensione. Contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone. Consultare un medico in caso di irritazione cutanea. Occhi: sciacquare abbondantemente tenendo aperta la palpebra. Incendio: spegnere con l'estintore domestico (schiuma, CO ₂). Eliminare le bombolette spray.	<ul style="list-style-type: none">• Sezioni 1.4, 4, 5 e 6 SDS



13 ALLEGATO

13.1 GLOSSARIO

Biocida	I biocidi sono destinati a eliminare, rendere innocui, distruggere o combattere in altro modo, chimicamente o biologicamente, organismi nocivi o a impedire danni da parte di organismi nocivi.
Pubblico	Vedi privati
Prodotto chimico	Nel presente documento, per prodotto chimico s'intende normalmente un prodotto realmente esistente, che può essere sia una miscela o un preparato, sia una sostanza.
Persona di contatto per prodotti chimici	Persona che deve essere designata nelle aziende e negli istituti di formazione nei quali sono utilizzate a titolo professionale o commerciale sostanze o preparati pericolosi. È responsabile dell'utilizzazione corretta e deve essere in grado di fornire informazioni alle autorità esecutive. Deve disporre delle qualifiche professionali e delle competenze aziendali richieste. Il suo nome va comunicato all'autorità esecutiva cantonale competente.
ORRPChim	Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81)
OPChim	Ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11)
Pittogramma di pericolo	Nuova designazione dei simboli di pericolo nel GHS
Simbolo di pericolo	Simbolo che visualizza i pericoli. Nel sistema arancione dell'UE i simboli di pericolo erano sei, nel nuovo GHS sono nove, detti pittogrammi di pericolo.
Sostanze e preparati pericolosi	Le sostanze e i preparati pericolosi sono definiti all'articolo 3 dell'ordinanza sui prodotti chimici.
Miscela	Vedi preparato
GHS	Globally Harmonized System for Classification and Labelling of Chemicals (sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche)
Frase H	Indicazione di pericolo (sull'etichetta)
Privati	Privati: termine generico che designa il «pubblico» nei testi giuridici. Si tratta di utilizzatori non professionali.
Frase P	Indicazione di sicurezza (sull'etichetta)



Sostanza	Elemento chimico o i suoi composti allo stato naturale o ottenuti mediante un procedimento di fabbricazione, inclusi gli additivi necessari per preservare la sua stabilità e le contaminazioni derivanti dal procedimento impiegato, ad eccezione dei solventi che possono essere separati dalla sostanza senza pregiudicarne la stabilità e senza modificarne la composizione.
Preparato	Miscuglio, miscela o soluzione composto di due o più sostanze. Attualmente nei testi giuridici svizzeri è utilizzato questo termine. Nel GHS e nei testi giuridici dell'UE corrisponde al termine di «miscela».



13.2 RAGGRUPPAMENTO PER GLI OBBLIGHI SUCCESSIVI

Le prescrizioni speciali concernenti il commercio di prodotti chimici si limitano a due gruppi con le seguenti caratteristiche (vedi anche allegato 6 OPChim):

Gruppo 1

Etichettatura:

In combinazione con:

1.1		<ul style="list-style-type: none">➔ (H300)*: Mortale se ingerito oppure➔ H310: Mortale a contatto con la pelle oppure➔ H330: Mortale se inalato oppure➔ Combinazioni delle indicazioni di pericolo menzionate sopra
1.2		
1.3		<p>Sostanze e preparati di cui all'allegato 1.10 ORRPChim etichettati con:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ H340: Può provocare alterazioni genetiche oppure➔ H350: Può provocare il cancro (se inalato) oppure➔ H360: Può nuocere alla fertilità/al feto
1.1		<ul style="list-style-type: none">➔ R28: Molto tossico per ingestione oppure➔ R27: Molto tossico a contatto con la pelle oppure➔ R26: Molto tossico per inalazione➔ Combinazioni delle frasi R menzionate sopra
1.2		
1.3		<p>Sostanze e preparati di cui all'allegato 1.10 ORRPChim etichettate con:</p> <ul style="list-style-type: none">➔ R46: Può provocare alterazioni genetiche ereditarie oppure➔ R45: Può provocare il cancro oppure➔ R49: Può provocare il cancro per inalazione oppure➔ R60: Può ridurre la fertilità oppure➔ R61: Può danneggiare i bambini non ancora nati

⁸ Non deve figurare nell'etichettatura (vale per le codifiche delle indicazioni di pericolo menzionate).



Gruppo 2

Etichettatura:

In combinazione con:

2.1		<ul style="list-style-type: none">➔ H301: Tossico se ingerito* oppure➔ H311: Tossico a contatto con la pelle* oppure➔ H331: Tossico se inalato* oppure➔ Combinazioni delle indicazioni di pericolo menzionate sopra
2.2		<ul style="list-style-type: none">➔ H370: Provoca danni agli organi* oppure➔ H372: Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta*
2.3		<ul style="list-style-type: none">➔ H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
2.4		Recipienti con una capacità superiore a 1 kg etichettati con: <ul style="list-style-type: none">➔ H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
2.5		<ul style="list-style-type: none">➔ H250: Spontaneamente infiammabile all'aria oppure➔ H260: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente oppure➔ H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili
2.6		<ul style="list-style-type: none">➔ EUH006: Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria oppure➔ EUH019: Può formare perossidi esplosivi oppure➔ EUH029: A contatto con l'acqua libera un gas tossico oppure➔ EUH031: A contatto con acidi libera un gas tossico oppure➔ EUH032: A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
2.1		<ul style="list-style-type: none">➔ R25: Tossico per ingestione* oppure➔ R24: Tossico a contatto con la pelle* oppure➔ R23: Tossico per inalazione* oppure➔ Combinazioni delle frasi R menzionate sopra
2.2		<ul style="list-style-type: none">➔ R39: Pericolo di effetti irreversibili molto gravi* oppure➔ R48: Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata*
2.3		<ul style="list-style-type: none">➔ R35: Provoca gravi ustioni oppure➔ R34: Provoca ustioni
2.4		Recipienti con una capacità superiore a 1 kg etichettati con: <ul style="list-style-type: none">➔ R50/53: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
2.5		<ul style="list-style-type: none">➔ R17: Spontaneamente infiammabile all'aria oppure➔ R15: A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili
2.6		<ul style="list-style-type: none">➔ R6: Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria oppure➔ R19: Può formare perossidi esplosivi oppure➔ R29: A contatto con l'acqua libera gas tossici oppure➔ R31: A contatto con acidi libera gas tossici oppure➔ R32: A contatto con acidi libera gas molto tossici

* I biocidi e i prodotti fitosanitari con queste frasi H e R non possono essere forniti ai privati (esclusione della fornitura al pubblico). I biocidi e i prodotti fitosanitari si riconoscono dal numero di omologazione (CHZNxxxx, CHZBxxxx o CH-yyyy-xxxx).



Gruppo 1

- **Divieto di fornitura a privati:** nessuna fornitura a privati (ad eccezione dei carburanti per motori)
- **Conoscenza specifica** richiesta per la fornitura a consumatori finali professionali
- **Avviso** alla polizia in caso di furto e perdita

Gruppo 2

- **Esclusione della vendita al libero servizio:** nessuna fornitura al libero servizio
- **Obbligo di consulenza:** i privati devono essere consigliati, a tal fine è richiesta una formazione dedicata alla conoscenza specifica secondo il diritto in materia di prodotti chimici

Gruppi 1 e 2

- **Consegna della scheda di dati di sicurezza:** ai clienti professionali e commerciali deve essere consegnata una scheda di dati di sicurezza (come per tutti i prodotti pericolosi)
- Divieto di fornitura a **minorenni** (deroga: apprendisti nell'ambito dell'esercizio della professione)
- **Notifica ai servizi esecutivi cantonali** in caso di immissione sul mercato per errore



13.3 RACCOLTA DI LINK

13.3.1 A livello nazionale

Siti web delle autorità

Organo di notifica per prodotti chimici

www.organodnotificachim.admin.ch


Ufficio federale dell'ambiente

www.ufam.admin.ch  Temi  Prodotti chimici

Ufficio federale della sanità pubblica

www.ufsp.admin.ch  Temi  Prodotti chimici

Segreteria di Stato dell'economia

www.seco.admin.ch  Temi  Lavoro  Prodotti chimici e lavoro

Schede informative chemsuisse (associazione degli ispettori cantonali dei prodotti chimici)

www.chemsuisse.ch  Merkblätter

Prodotti fitosanitari e concimi, sito web dell'Ufficio federale dell'agricoltura

www.blw.admin.ch/themen/00011/index.html?lang=it

Elenco dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale dell'agricoltura

www.blw.admin.ch/psm/produkte/index.html?lang=it

Conoscenza specifica: preparazione individuale

www.bag.admin.ch/themen/chemikalien/00253/01367/01370/index.html?lang=it

Raccolta sistematica del diritto federale

www.admin.ch/bundesrecht/00566/index.html?lang=it



13.3.2 A livello internazionale

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (baua)

www.baua.de

Bundesamt für Risikobewertung (bfr)

www.bfr.bund.de/de/start.html

Gefahrstoffinformationssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung

www.dguv.de/ifa/de/gestis/stoffdb/index.jsp

Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA

www.echa.europa.eu/

ESIS (European chemical Substances Information System)

www.esis.jrc.ec.europa.eu/

Atti giuridici dell'UE (EUR-LEX)

www.eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=it

Regolamento CLP dell'UE (1272/2008)

www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:DE:PDF

**Das neue Einstufungs- und Kennzeichnungssystem für Chemikalien nach GHS –
kurz erklärt**

www.umweltbundesamt.de/uba-info-medien/3973.html